

2. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una risoluzione della controversia reciprocamente soddisfacente. In qualsiasi momento le parti possono ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione per risolvere tale controversia.

CAPO 25

DIALOGHI E COOPERAZIONE BILATERALI

ARTICOLO 25.1

Obiettivi e principi

1. Basandosi sul loro partenariato consolidato e sui loro valori condivisi, le parti convengono di agevolare la cooperazione su questioni di interesse comune, anche mediante:
 - a) il rafforzamento della cooperazione bilaterale nell'ambito delle biotecnologie mediante il dialogo sulle questioni concernenti l'accesso al mercato delle biotecnologie;
 - b) la promozione e l'agevolazione del dialogo bilaterale e dello scambio di informazioni su questioni attinenti al commercio di prodotti forestali mediante il dialogo bilaterale sui prodotti forestali;
 - c) sforzi volti a stabilire e mantenere una cooperazione efficace su questioni attinenti alle materie prime tramite il dialogo bilaterale sulle materie prime; e
 - d) la promozione di una maggiore cooperazione su questioni scientifiche, tecnologiche e in materia di ricerca e innovazione.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i dialoghi bilaterali si tengono senza indebiti ritardi su richiesta di una parte o del comitato misto CETA. I dialoghi sono copresieduti da rappresentanti del Canada e dell'Unione europea. Il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune accordo tra i copresidenti.

3. I copresidenti del dialogo bilaterale informano il comitato misto CETA del calendario e dell'ordine del giorno delle riunioni di qualunque dialogo bilaterale con sufficiente anticipo. I copresidenti del dialogo bilaterale riferiscono al comitato misto CETA sui risultati e sulle conclusioni del dialogo quando lo ritengano opportuno o su richiesta del comitato misto CETA. L'istituzione o l'esistenza di un dialogo non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto CETA.

4. Il comitato misto CETA può decidere di modificare o svolgere direttamente un incarico previamente assegnato a un dialogo, oppure di sciogliere un dialogo.

5. Le parti, previo accordo del comitato misto CETA, possono cooperare a livello bilaterale in altri settori ricompresi nell'ambito del presente accordo.

ARTICOLO 25.2

Dialogo sulle questioni concernenti l'accesso al mercato delle biotecnologie

1. Le parti convengono che la cooperazione e lo scambio di informazioni su questioni attinenti ai prodotti biotecnologici rispondono a un interesse reciproco. La cooperazione e lo scambio di informazioni succitati si svolgono nell'ambito del dialogo bilaterale sulle questioni di reciproco interesse riguardanti l'accesso al mercato delle biotecnologie agricole, istituito mediante soluzione concordata il 15 luglio 2009 tra il Canada e l'Unione europea a seguito della controversia in seno all'OMC "*Comunità europee - Misure che incidono sull'approvazione e sulla commercializzazione dei prodotti biotecnologici*", WT/DS292. Il dialogo bilaterale riguarda tutte le questioni pertinenti di reciproco interesse per le parti, tra cui:

- a) l'approvazione di prodotti biotecnologici nel territorio delle parti e, se del caso, le future richieste di approvazione di prodotti di interesse commerciale per l'una o l'altra parte;
- b) le prospettive economiche e commerciali in relazione alle future approvazioni di prodotti biotecnologici;
- c) gli effetti sul commercio di approvazioni asincrone di prodotti biotecnologici o l'introduzione accidentale di prodotti non autorizzati, e qualunque misura appropriata a tale riguardo;
- d) qualunque misura relativa a prodotti biotecnologici che possa incidere sugli scambi tra le parti, comprese le misure adottate dagli Stati membri dell'Unione europea;
- e) qualunque nuova normativa nel settore della biotecnologia; e
- f) le migliori prassi di attuazione della normativa nel settore della biotecnologia.

2. Le parti riconoscono inoltre l'importanza dei seguenti obiettivi comuni per quanto riguarda la cooperazione nel settore della biotecnologia:

- a) scambiarsi informazioni su questioni politiche, regolamentari e tecniche di reciproco interesse attinenti a prodotti biotecnologici, in particolare sui rispettivi sistemi e processi di valutazione dei rischi al fine di decidere sull'uso degli organismi geneticamente modificati;
- b) promuovere procedure di approvazione dei prodotti biotecnologici efficaci e basati su riscontri scientifici;
- c) cooperare a livello internazionale sulle questioni attinenti alla biotecnologia, ad esempio sulla presenza di livelli ridotti di organismi geneticamente modificati; e
- d) cooperare a livello regolamentare per ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle prassi regolamentari concernenti i prodotti biotecnologici.

ARTICOLO 25.3

Dialogo bilaterale sui prodotti forestali

1. Le parti convengono che il dialogo bilaterale, la cooperazione e lo scambio di informazioni e opinioni su leggi, regolamenti, politiche e questioni rilevanti per la produzione, il commercio e il consumo di prodotti forestali rispondono a un interesse reciproco. Le parti convengono di condurre tale dialogo, cooperazione e scambio nell'ambito del dialogo bilaterale sui prodotti forestali, per quanto riguarda tra l'altro:

- a) lo sviluppo, l'adozione e l'attuazione di leggi, regolamenti, politiche e norme, e dei requisiti di prova, certificazione e accreditamento pertinenti, nonché i loro possibili effetti sugli scambi di prodotti forestali tra le parti;

- b) le iniziative intraprese dalle parti in relazione alla gestione sostenibile delle foreste e alla governance forestale;
- c) i meccanismi per assicurare l'origine legale o sostenibile dei prodotti forestali;
- d) l'accesso dei prodotti forestali al mercato delle parti o ad altri mercati;
- e) le prospettive sulle organizzazioni e sui processi multilaterali e plurilaterali in cui intervengono le parti, che intendono promuovere la gestione sostenibile delle foreste e combattere il disboscamento illegale;
- f) le questioni di cui all'articolo 24.10 (Commercio di prodotti forestali); e
- g) qualsiasi altra questione attinente ai prodotti forestali concordata dalle parti.

2. Il dialogo bilaterale sui prodotti forestali si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, in conformità di quanto previsto all'articolo 25.1, paragrafo 2.

3. Le parti convengono che le discussioni tenute nell'ambito del dialogo bilaterale sui prodotti forestali possono informare le discussioni in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 25.4

Dialogo bilaterale sulle materie prime

1. Le parti, riconoscendo l'importanza di un contesto commerciale aperto, non discriminatorio e trasparente basato su regole e riscontri scientifici, si adoperano per istituire e mantenere una cooperazione efficace per quanto riguarda le materie prime. Ai fini di tale cooperazione, le materie prime comprendono i minerali, i metalli e i prodotti agricoli ad uso industriale.
2. Il dialogo bilaterale sulle materie prime riguarda tutte le questioni pertinenti di reciproco interesse, compresi i seguenti obiettivi:
 - a) creare una sede di discussione sulla cooperazione tra le parti per quanto concerne le materie prime, agevolare l'accesso al mercato per le materie prime e i relativi servizi ed investimenti ed evitare gli ostacoli non tariffari al commercio di materie prime;
 - b) migliorare la comprensione reciproca nel settore delle materie prime al fine di scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche e sulle politiche regolamentari delle parti per quanto concerne le materie prime;
 - c) incoraggiare attività a sostegno della responsabilità sociale delle imprese in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, come le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; e
 - d) agevolare, ove opportuno, consultazioni sulle posizioni delle parti nelle sedi plurilaterali o multilaterali in cui possano essere sollevate e discusse questioni attinenti alle materie prime.

ARTICOLO 25.5

Cooperazione rafforzata nell'ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione

1. Le parti riconoscono l'interdipendenza tra la scienza, la tecnologia, la ricerca, l'innovazione e il commercio e gli investimenti internazionali nell'accrescere la concorrenzialità industriale e la prosperità sociale ed economica.
2. Sulla base di tale visione condivisa, le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione.
3. Le parti si adoperano per incoraggiare, sviluppare e agevolare attività di cooperazione su base reciproca volte a sostenere o integrare *l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada*, firmato a Halifax il 17 giugno 1995. Le parti convengono di svolgere tali attività sulla base dei seguenti principi:
 - a) le attività devono essere reciprocamente vantaggiose per le parti;
 - b) le parti concordano l'ambito di applicazione e i parametri delle attività; e
 - c) le attività dovrebbero tener conto dell'importante ruolo del settore privato e degli istituti di ricerca nello sviluppo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione e nella commercializzazione dei relativi beni e servizi.